

IL NUOVO TAX CREDIT 2024*

NOVITÀ E MODALITÀ D'ACCESSO



*Realizzato da Emanuele Caruso per Obiettivo Cinema s.r.l. a solo ed esclusivo scopo didattico e a mero titolo d'esempio.

info@obiettivocinema.com

www.obiettivocinema.com

Emanuele Caruso

Regista e Produttore

Consulenza Tax Credit - Amministrazione Set

- Classe 1985, nato e residente ad Alba, Provincia di Cuneo - Piemonte;
- Apro Obiettivo Cinema nel 2010, società di produzione e distribuzione cinematografica;
- Dal 2019 organizzo corsi di formazione sul TAX CREDIT e Gestione Budget, Piano Finanziario e Gestione Flussi di cassa sul set;
- Dal 2021 mi occupo di amministrazione set e sono consulente esterno per la compilazione di bandi mic e film commission per altre case di produzione;



 info@obiettivocinema.com

 3397303587

 @carusoemanuele

- IL VECCHIO TAX CREDIT* -

COME FUNZIONA FINO AD OGGI?



*Realizzato da Emanuele Caruso per Obiettivo Cinema s.r.l. a solo ed esclusivo scopo didattico e a mero titolo d'esempio.

info@obiettivocinema.com

www.obiettivocinema.com

TAX CREDIT - VECCHIA NORMATIVA

CASA DI PRODUZIONE



Società di Capitali (SRL, SPA, ecc..)
40.000 Euro di capitale sociale e Patrimonio Netto
Sede in Italia
Codice Ateco 59.11
Indipendente



Accesso Automatico al TAX CREDIT
Per qualsiasi audiovisivo di nazionalità italiana
Film - Doc - Corti - Serie TV e WEB - Animazione - Videoclip
40% del budget di produzione a fondo perduto

TAX CREDIT - VECCHIA NORMATIVA

CASA DI PRODUZIONE



Società di Capitali (SRL, SPA, ecc..)
40.000 Euro di capitale sociale e Patrimonio Netto
Sede in Italia
Codice Ateco 59.11
Indipendente



Accesso Automatico al TAX CREDIT
Per qualsiasi audiovisivo di nazionalità italiana
Film - Doc - Corti - Serie TV e WEB - Animazione - Videoclip
40% del budget di produzione a fondo perduto

ESEMPIO: BUDGET FILM PER IL CINEMA

1.000.000 Euro

TAX CREDIT A FONDO PERDUTO (AUTOMATICO)

400.000 Euro

TAX CREDIT - VECCHIA NORMATIVA

ESEMPIO: BUDGET FILM PER IL CINEMA

1.000.000 Euro

TAX CREDIT A FONDO PERDUTO (AUTOMATICO)

400.000 Euro

COSA DOVEVA FARE IL PRODUTTORE?



600.000 Euro

TROVARE L'ULTIMA PARTE DEL BUDGET

TAX CREDIT - VECCHIA NORMATIVA

ESEMPIO: BUDGET FILM PER IL CINEMA

1.000.000 Euro

TAX CREDIT A FONDO PERDUTO (AUTOMATICO)

400.000 Euro

BUDGET DA CERCARE

600.000 Euro

IL PRODUTTORE DOVE TROVAVA IL BUDGET RESTANTE?

- Contributi Selettivi (MIC)
- Contributi Automatici (MIC)
- Co-Produzioni
- Film Commission
- Pre-acquisti Tv (per esempio Rai Cinema)
- Pre-acquisti Cinema
- Fondi Europei
- AIP (Associazioni in Partecipazione)
- Product Placement
- Fondi Propri

TAX CREDIT - VECCHIA NORMATIVA

ESEMPIO: BUDGET FILM PER IL CINEMA

1.000.000 Euro

TAX CREDIT A FONDO PERDUTO (AUTOMATICO)

400.000 Euro

BUDGET DA CERCARE

600.000 Euro

QUAL'È IL PROBLEMA DEL PRODUTTORE?

Una volta trovato il budget mancante, il produttore, per ricevere materialmente la liquidità con cui coprire il film, deve prima ANTICIPARE LE SPESE.

COME?

Facendosi prestare la liquidità da una banca.
Con relativi interessi.

CON QUALE RISCHIO?



1. Per ricevere la liquidità, bisogna dare garanzie alla banca;
2. Se non termina il film, per qualsiasi motivo, il produttore non vede neanche un Euro dei fondi assegnati e dunque si trova esposto con la banca;
3. Qualsiasi ritardo nella produzione, allunga i tempi e dunque produce maggiori interessi bancari da pagare;
4. A completamento di tutte le spese, se i fondi tardano ad arrivare, il produttore si trova esposto con le banche, pagando maggiori interessi, a causa dei ritardi dei fondi pubblici;
5. Se per qualsiasi motivo, il produttore si trova anche solo con 1 Euro di contributi non pagati, nei tempi richiesti dall'Agenzia delle Entrate, i fondi non vengono erogati;

TAX CREDIT - VECCHIA NORMATIVA


CASA DI PRODUZIONE



Società di Capitali (SRL, SPA, ecc..)
40.000 Euro di capitale sociale e Patrimonio Netto
Sede in Italia
Codice Ateco 59.11
Indipendente




FILM DIFFICILE



Budget fino a
2,5 Milioni

- Copertura del budget fino al **100% di fondi pubblici**;
- Accesso **AUTOMATICO** al Tax Credit (40% a fondo perduto);


FILM



Budget sopra i
2,5 Milioni

- Copertura del budget fino al **50% di fondi pubblici**;
- Accesso **AUTOMATICO** al Tax Credit (40% a fondo perduto);

TAX CREDIT - PROBLEMATICHE - VECCHIA NORMATIVA



- Si producevano troppi film “Invisibili”;
- 251 film nel 2022 - 356 film nel 2023;



- Alcuni si approfittavano del Tax Credit. Come?
- Facevano film che costavano 1.000.000 Euro e poi dichiaravano 2.500.000 di Euro di costi;
- In questo modo, il TAX CREDIT che copriva il 40% in realtà copriva il 100% delle spese di un film;



- Il Cinema italiano non incassa, nonostante l'alto numero di film prodotti;
- **Box Office medio a Film:**
 - - 240.383 Euro nel 2022;
 - - 247.092 Euro nel 2023;



- Il Fondo del Cinema è passato dai **400 milioni** del 2018 ai **730 milioni** del 2023;

ITALIA - LA SITUAZIONE ATTUALE*

- AL 4 AGOSTO 2023 -



*Realizzato da Emanuele Caruso per Obiettivo Cinema s.r.l. a solo ed esclusivo scopo didattico e a mero titolo d'esempio.

info@obiettivocinema.com

www.obiettivocinema.com

UN ANNO DI “NON” DIALOGO CON IL MINISTERO

23 GIUGNO 2023 - IL SOLE 24 ORE

Tax credit, nuovo piano per sostenere l'audiovisivo

Media

Fra le modifiche del Mic anche premi per chi impiega attori e registi italiani

Borgonzoni: «Una revisione per restituire alla misura la sua forza propulsiva»

Andrea Biondi

Nuovi requisiti di accesso per le imprese e per le opere; aumento della quota data in acconto che passa dal 40 al 50% delle spese; lotta alle “rifatturazioni” da soggetti con sede legale fuori dal territorio nazionale, che magari fanno sponda per questo con aziende con sede in Italia. E infine anche premialità per chi nelle proprie opere internazionali utilizza registi o attori principali italiani. In discussione c'è anche la possibilità di estendere le agevolazioni ai produttori non indipendenti (collegati ai broadcaster) europei.

Il ministero della Cultura si appresta a una revisione del tax credit per l'audiovisivo. In cui è proposta anche una linea specifica per le start up e una per i video clip, oltre al tax credit “tradizionale” per i produttori indipendenti che operano con continuità nel settore. Per questo il Mic ha inviato ad associazioni rappresentative un documento con le proposte pensate, conferma al Sole 24 Ore il sottosegretario al Ministero della Cultura con delega su cinema e audiovisivo, Lucia Borgonzoni, per dar luogo a «una revisione in grado di restituire forza propulsiva a una misura che è stata

finora di grande aiuto. E che vogliamo che lo sia sempre di più». E dalle associazioni il Mic si aspetta un contributo di idee, per definire nel dettaglio alcuni temi ancora non pienamente risolti.

A disposizione, in tutto, la legge Cinema mette circa 740 milioni all'anno. Ora sul tavolo degli addetti del settore arriva il documento posto in consultazione «per una decina di giorni» puntualizza il sottosegretario Borgonzoni, pensato per intervenire su un meccanismo che sta dando risultati, ma «nella convinzione di dover aiutare le imprese senza disperdere risorse, perché in un momento come questo in cui la produzione audiovisiva vive una fase d'oro e il rischio di sprecare forze e risorse diventa concreto se non si chiarisce al meglio il quadro delle possibilità e degli interventi».

Il primo cambiamento sta nella definizione di requisiti di accesso che prima d'ora non c'erano. Per le imprese, spiega la sottosegretaria, «occorre aver realizzato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda almeno 3 opere per un costo totale medio di 1,5 milioni o, in alternativa, di un'opera con costo sopra i 5 milioni». I produttori dovranno anche dimostrare un investimento proprio oppure un interesse, già agiti, di un distributore cinematografico o comunque di un fornitore di servizi media audiovisivi. «Il modo per valorizzare al meglio questa misura - sottolinea il sottosegretario Borgonzoni - è dedicarla non a chi prende

soldi e scappa o fa opere solo per usufruire del tax credit e senza un futuro in sala o un seguito. In questo modo si sposta in alto l'asticella della qualità. Che è cosa necessaria e importante per tutto il settore» di cui al momento «si vede un andamento positivo. C'è richiesta, i produttori lavorano e c'è addirittura un *mismatch* nei profili lavorativi». A conferma di questa spinta ci sono anche tutti gli investimenti su allargamento degli studios esistenti (come fatto da Lux Vide) o annuncio di nuovi (come rivelato dall'imprenditore Tarak Ben Ammar).

«Quello che vogliamo è anche tutelare le fasce più deboli», spiega ancora Borgonzoni in riferimento alle misure per start up e video clip. Ma l'intento è anche di mettere fine a possibili meccanismi fraudolenti. Le rifatturazioni dall'estero ne sono un esempio. C'è anche l'idea di non considerare più nel computo le spese fatte all'estero. Oggi quel limite è al 20 per cento.

«Altro tema su cui riflettere - aggiunge il sottosegretario - è quello dei diritti. C'è necessità di mettere a punto un meccanismo in grado di tutelare i produttori indipendenti in questo senso, soprattutto a fronte delle richieste delle piattaforme che chiedono diritti perpetui: così facendo si rischia solo di trasformare il settore in una platea di produttori esecutivi».

Per le aziende più piccole l'acconto sale al 50% dal 40 precedente. «Abbiamo pensato anche a innalzare l'aliquota per le spese “sopra la linea” per le produzioni internazionali che impiegano registi o attori principali italiani. È giusto che il governo intervenga per creare le migliori condizioni per chi opera e può far progredire il settore nel nostro Paese».



LUCIA BORGONZONI
Sottosegretario
al Ministero
della Cultura

© 2023 IL SOLE 24 ORE

Oltre 1 anno fa, il Governo annuncia di voler cambiare per sempre il TAX CREDIT.

Viene proposto un Documento di riflessione.

La situazione appare subito grave, in quanto il documento propone regole d'accesso irraggiungibili per tutto il medio/piccolo settore audiovisivo italiano.

Le associazioni del settore iniziano a chiedere di essere ascoltate per lavorare insieme alla riforma, proponendo a loro volta, regole che permettano a tutti di lavorare.

Documento di riflessione sul tax credit alle opere
Proposte di modifica

UN ANNO DI “NON” DIALOGO CON IL MINISTERO

5 APRILE 2024 - CINEMA ADRIANO ROMA

VOGLIAMO
CHE CI SIA
ANCORA
UN
DOMANI

Essendo grave la situazione e non avendo ottenuto alcun tipo di riscontro positivo, le Associazioni del settore organizzano questa iniziativa.

Incontro organizzato e promosso da 100 AUTORI, ACMF, AFIC, AGICI, AIC, AIR3, AMC, ANAC, ANICA, APAI, ASA, A.S.C., ASIFA, CARTOON Italia, CNA Collettivo Chiaroscuro, DOC/IT, FIDAC, LARA, RAAI, UNITA, WGI – WRITERS GUIL ITALIA.

I temi sono: la riforma del Testo unico dei servizi di media audiovisivi (TUSMA), il ritardo della nuova normativa sul TAX CREDIT, il blocco dei contributi automatici, i selettivi che mancano, la visione “distorta” del comparto cinema italiano.

UN ANNO DI “NON” DIALOGO CON IL MIC

4 GIUGNO 2024 - ROMA, TORINO e PALERMO*



I lavoratori del cinema si mobilitano e scendono in piazza per manifestare la loro preoccupazione per il blocco delle produzioni, ferme per le incertezze sul tax credit, e per l'assenza di tutele che li proteggano da questo lungo periodo di fermo occupazionale.

Ricordiamo che i lavoratori del cinema non hanno un rinnovo contrattuale dal 1999. 25 anni.

UN ANNO DI “NON” DIALOGO CON IL MIC

10 LUGLIO 2024 - FIRMA DEL NUOVO DECRETO

UDCM/10/07/2024/DECRETO 225



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, che ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2024, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTA la legge di bilancio del 30 dicembre 2023, n. 213 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”, che apporta modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “*Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*”, e, in particolare, l'articolo 15, che prevede un credito d'imposta riservato alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva;

VISTO l'articolo 21, comma 5, della legge n. 220 del 2016, che prevede che “*con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, paritamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito*



Passati quasi 13 mesi, il 10 Luglio 2024 viene firmato il Nuovo Decreto (ancora in attesa di essere pubblicato), che non ha sostanzialmente tenuto conto di nessuna proposta rispetto a cosa avevano chiesto le associazioni del settore.

RITARDI e INCERTEZZE

PERCHÈ È IMPOSSIBILE LAVORARE E PROGRAMMARE IL LAVORO NELLA SITUAZIONE ATTUALE?

- AD OGGI 4 AGOSTO 2024 -

CONTRIBUTI SELETTIVI 2024

Ancora nessuna finestra aperta e non si sa quante e quanto apriranno (forse a Settembre 2024)
(nel 2023 avevamo avuto 3 finestre, di cui la prima a Maggio, la seconda a Luglio, la terza a Ottobre.)

TAX CREDIT 2024

Ancora nessuna finestra aperta. Ma con il decreto nuovo, potranno accedervi pochi privilegiati.
(nel 2023 avevamo avuto 1 finestra a Novembre, così come nel 2022)

TAX CREDIT 2023

I Tax Credit PREVENTIVI e DEFINITIVI devono essere assegnati, **per legge, in 60 giorni.**
Invece ad oggi, per i DEFINITIVI bisogna attendere di 12/15 mesi. Per i preventivi siamo a 8/10 mesi d'attesa.

CONTRIBUTI AUTOMATICI 2023 e 2024

Non aprono finestre di assegnazione da Aprile 2022
(e ad oggi risultano ancora bloccate e non assegnate le richieste fatte nel 2022 sui risultati del 2021)

PRODUZIONE 2024

Si stima un fermo di circa il 65/70% dei set italiani dovuti all'incertezza del tax credit.
Produttori, Tecnici, Maestranze e fornitori (assicurazioni, rental, ecc...) sono in larga maggioranza senza lavoro.

- IL NUOVO TAX CREDIT - PARTE 1*

PREMESSE, DEFINIZIONI, REGOLE e OBBLIGHI



*Realizzato da Emanuele Caruso per Obiettivo Cinema s.r.l. a solo ed esclusivo scopo didattico e a mero titolo d'esempio.

info@obiettivocinema.com

www.obiettivocinema.com

PREMESSE

**QUESTO DOCUMENTO SI PONE SOLO DI SOTTOLINEARE
LE NOVITÀ DEL DECRETO TAX CREDIT 2024.
NON PRENDEREMO DUNQUE IN ESAME CIÒ CHE RIMANE INVARIATO**

**AD OGGI, 4 AGOSTO 2024, IL DECRETO IN QUESTIONE
NON È ANCORA STATO PUBBLICATO. MA È GIÀ STATO FIRMATO.**

**NEL TESTO DEL NUOVO DECRETO
VIENE SPESSO CITATO L'ARTICOLO 38, COMMA 1.
TALE ARTICOLO SPECIFICA CHE:**

*Con uno o più appositi decreti direttoriali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,
sono definite le ulteriori modalità e disposizioni tecniche e applicative relative al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente decreto.*

**PERTANTO SU MOLTI DEGLI ARTICOLI CHE ESAMINEREMO
È IMPOSSIBILE AVERE CERTEZZA DELLE
DISPOSIZIONI APPLICATIVE CHE ESSI, NELLA PRATICA, COMPORTERANNO.**

PREMESSE

CAMBIA LA FORMULAZIONE DEL DECRETO:

UNA VOLTA LE OPERE ERANO DIVISE PER "DESTINAZIONE"

ORA LE OPERE SONO DIVISE PER "TIPOLOGIA"

**QUESTO CAMBIAMENTO PORTA IL DECRETO AD ESSERE DI DIFFICILE LETTURA
OLTRECHÈ FORMALMENTE MACCHINOSO DA INTERPRETARE**

PREMESSE

«ARTICOLO 37» **RETROATTIVO SUL 2024**

COMMA 1) del nuovo decreto, pagina 45

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, è abrogato il decreto ministeriale 4 febbraio 2021, recante "Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220".

«ARTICOLO 38» **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

COMMA 1) del nuovo decreto, pagina 46

. Con uno o più appositi decreti direttoriali, da emanarsi entro **trenta giorni** dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono definite le ulteriori modalità e disposizioni tecniche e applicative relative al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente decreto.

COMMA 2) del nuovo decreto, pagina 46

. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la DGCA predispone e pubblica gli appositi modelli per la presentazione delle richieste per il riconoscimento dei crediti di imposta di cui al presente decreto.

COMMA 3) del nuovo decreto, pagina 46

Per le richieste di credito d'imposta alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive presentate entro il 21 gennaio 2024 a valere sulle risorse dell'anno 2023 si applicano le disposizioni previste nel decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze 4 febbraio 2021.

- IL NUOVO TAX CREDIT - PARTE 2*

DEFINIZIONI, REGOLE e OBBLIGHI



*Realizzato da Emanuele Caruso per Obiettivo Cinema s.r.l. a solo ed esclusivo scopo didattico e a mero titolo d'esempio.

info@obiettivocinema.com

www.obiettivocinema.com

DEFINIZIONI - Articolo 1

- NUOVE -

«IMPRESA AD ELEVATA CAPACITÀ PRODUTTIVA E FINANZIARIA» - PRODUTTORI NON INDIPENDENTI

COMMA 3), lettera k - pagina 8 del nuovo decreto

l'impresa cinematografica e audiovisiva che rientri in almeno una delle seguenti fattispecie:

- 1) l'impresa cinematografica o audiovisiva controllata o collegata, anche indirettamente, da un fornitore di servizi di media audiovisivi soggetto alla giurisdizione di uno dei Paesi membri;
- 2) l'impresa cinematografica o audiovisiva controllata o collegata, anche indirettamente, da un fornitore di servizi di media audiovisivi soggetto alla giurisdizione italiana ovvero che abbia la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro e avente un fatturato pari almeno a 5 milioni di euro in Italia;
- 3) sulla base dell'ultimo bilancio depositato, l'impresa cinematografica o audiovisiva che abbia conseguito, contemporaneamente, un totale attivo di bilancio e un totale del valore di produzione, rispettivamente superiori a euro 100.000.000 ovvero sia parte di un gruppo di imprese che superi detti valori;
- 4) l'impresa cinematografica o audiovisiva non europea di cui al precedente comma 3, lettera c) del presente articolo.

«CORTOMETRAGGIO»

COMMA 2), lettera n - pagina 6 del nuovo decreto

l'opera audiovisiva avente durata inferiore o uguale a 20 minuti;

«PRIMARIA SOCIETÀ DI DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA»

COMMA 3), lettera j - pagina 8 del nuovo decreto

la società di distribuzione cinematografica, avente codice Ateco 59.13, che risulti essere una delle prime venti società di distribuzione in termini di incassi realizzati dalle opere da essa distribuite nelle sale cinematografiche nelle due annualità che precedono l'anno di riferimento, secondo le ulteriori specifiche previste nel decreto direttoriale di cui all'articolo 38, comma 1, del presente decreto, che disciplina anche le modalità con cui, ai fini del presente decreto, sono considerate equiparabili alle predette venti società ulteriori società di distribuzione di nuova costituzione aventi adeguati requisiti in termini di solidità economica e finanziaria e in termini di capacità operativa;

TAB. 7 - le distribuzioni

distribuzione	Incasso	Presenze	% incasso	% pres.
WARNER BROS ITALIA S.P.A.	101.348.997	14.141.666	20,4%	20,0%
WALT DISNEY S.M.P. ITALIA	85.601.592	11.812.816	17,3%	16,7%
UNIVERSAL S.R.L.	84.805.646	11.502.992	17,1%	16,3%
VISION DISTRIBUTION*	55.661.915	8.267.424	11,2%	11,7%
EAGLE PICTURES S.P.A.	47.574.086	6.866.904	9,6%	9,7%
01 DISTRIBUTION	40.638.814	6.111.773	8,7%	8,7%
MEDUSA FILM S.P.A.***	24.652.753	3.623.720	5,0%	5,1%
LUCKY RED DISTRIB.**	13.050.107	2.047.473	2,6%	2,9%
I WONDER PICTURES S.R.L.	8.426.919	1.305.244	1,7%	1,8%
NEXO DIGITAL S.P.A.	6.659.929	568.874	1,3%	0,8%
BIM DISTRIB. S.R.L.	5.077.968	837.017	1,0%	1,2%
PLAION PICTURES	3.666.252	488.687	0,7%	0,7%
NOTORIOUS PICT. S.P.A.	3.081.884	478.904	0,6%	0,7%
TEODORA FILM S.R.L.	2.153.597	349.804	0,4%	0,5%
INDIPENDENTI REGIONALI	1.969.515	285.310	0,4%	0,4%
ADLER ENTERTAINMENT S.R.L.	1.209.354	199.803	0,2%	0,3%
VERTICE360	1.119.649	165.007	0,2%	0,2%
MOVIES INSPIRED S.A.S.	939.439	160.173	0,2%	0,2%
WANTED CINEMA	888.584	157.105	0,2%	0,2%
OFFICINE UBU	770.796	137.181	0,2%	0,2%
Altri	6.394.611	1.131.469	1,3%	1,6%
Totale	495.692.418	70.639.346	100,0%	100,0%

* Vision comprende Vision/Universal

** Lucky Red comprende L.Red/Universal

*** Medusa comprende Medusa/Notorious

DEFINIZIONI - Articolo 1

- CANCELLATO -

«PRODUZIONE IN APPALTO» -> SCOMPARE

COMMA 4), lettera h - pagina 9 del precedente [decreto del 4 febbraio 2021 e modifiche del decreto 11 Ottobre 2022 rep.368](#)

la produzione di un'opera audiovisiva in cui un'impresa di produzione, detta "appaltante", delega in tutto o in parte, mediante la stipula di un contratto di appalto o simile, la produzione dell'opera ad un'altra impresa di produzione, detta "produttore esecutivo".

«OPERA DI RICERCA E FORMAZIONE» -> SCOMPARE

ARTICOLO 1, COMMA 2), lettera o - pagina 6 del precedente [decreto del 4 febbraio 2021 e modifiche del decreto 11 Ottobre 2022 rep.368](#)

OGGETTO e REQUISITI - Articolo 2

- NUOVE -

«SPESE DI ISTRUTTORIA»

COMMA 3, pagina 10 del nuovo decreto

A pena di inammissibilità della richiesta, i soggetti richiedenti presentano la prova del versamento delle spese di istruttoria, da determinarsi entro il limite minimo di 200 euro e massimo di 10.000 euro, secondo le ulteriori specifiche e previsioni contenute in un apposito decreto direttoriale.

COSTO COMPLESSIVO e COSTO ELEGGIBILE - Articolo 3

- NUOVE -

«INTELLIGENZA ARTIFICIALE»

COMMA 2 lettera b, pagina 12 del nuovo decreto

Non sono, in ogni caso, eleggibili i costi relativi all'utilizzo dell'intelligenza artificiale riferibili alle prestazioni creative ovvero artistiche di cui alla presente lettera, fatto salvo l'utilizzo dell'intelligenza artificiale riconducibile agli effetti speciali relativi alla voce "Attori principali".

«PERSONALE CONTRATTI COLLETTIVI»

COMMA 2 lettera d, pagina 12 del nuovo decreto

I costi del personale e delle figure professionali disciplinati da contratti collettivi nazionali di lavoro sono eleggibili, per ciascun prestatore di lavoro, entro l'importo previsto nei contratti collettivi stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, incrementato fino ad un massimo del venti per cento. Tale disposizione:

- 1) si applica in caso di contratti collettivi nazionali stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2019; per i contratti collettivi stipulati in data antecedente e rinnovati in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto nonché per i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per la prima volta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto la disposizione si applica a decorrere, rispettivamente, dall'entrata in vigore del rinnovo contrattuale ovvero dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo; in caso di mancato rinnovo, entro i 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, di contratti collettivi nazionali esistenti e non rinnovati dopo il 1° gennaio 2019, ovvero in mancanza di contratti collettivi nazionali, i limiti massimi eleggibili dei costi del personale e delle figure professionali possono essere definiti secondo le specifiche contenute in apposito decreto direttoriale di cui all'articolo 38, comma 1;
- 2) si applica anche nelle ipotesi di cui al successivo comma 6 (ovvero nel caso di contratto di prestazione di servizi stipulato con terzi per l'esecuzione di singole parti di lavorazione dell'opera);
- 3) non si applica con riferimento alle figure professionali di cui al successivo articolo 5, comma 3 (ovvero esclusi regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale);

«CONTRATTI DI SERVIZI VERSO TERZI»

COMMA 6, pagina 13

Nel caso di contratto di prestazione di servizi stipulato con terzi per l'esecuzione di singole parti di lavorazione dell'opera (cd contratto di service), sono eleggibili i relativi costi, come previsti al precedente comma 2, esclusivamente se aventi i requisiti di cui al precedente comma 3 (requisiti costi eleggibili, vedi pagina 12 e 13 del nuovo decreto) e a condizione che la società affidataria abbia sede legale in Italia e non proceda a sua volta a subcontractare a soggetti terzi in modalità cd "a cascata". In sede di rendicontazione, il produttore dovrà specificare le singole prestazioni eseguite dal service, con il rispettivo costo, secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto direttoriale di cui all'articolo 38, comma 1.

LIMITI MASSIMI DEI CREDITI D'IMPOSTA - Articolo 5

- NUOVO -

«PERCENTUALE RICONOSCIMENTO CREDITO D'IMPOSTA ATTORI, AUTORI e REGISTI»

COMMA 3) pagina 15 del nuovo decreto

In ogni caso, il credito d'imposta massimo onnicomprensivo referibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale, non può eccedere l'importo massimo previsto dall'[articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), secondo le ulteriori specifiche contenute in un apposito decreto direttoriale, anche tenuto conto della tipologia, delle caratteristiche e della eventuale natura seriale delle opere.

Ovvero: 240.000 Euro

COSTO COMPLESSIVO e COSTO ELEGGIBILE - Articolo 3

- CANCELLATO -

«SPESE AL 20% EUROPEE»

COMMA 3) lettera d, pagina 12 del precedente [decreto del 4 febbraio 2021 e modifiche del decreto 11 Ottobre 2022 rep.368](#) nel limite massimo del 20 per cento del costo complessivo di produzione, le spese, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), sostenute per l'acquisto di beni o servizi da persone fisiche o da imprese fiscalmente residenti in altro Paese dello Spazio Economico Europeo;

COSTO COMPLESSIVO e COSTO ELEGGIBILE - Articolo 3

- UGUALE -

«QUOTA DI COMPETENZA ITALIANA PER LE CO-PRODUZIONI»

COMMA 4) pagina 13

In caso di opere di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale e di produzione internazionale, sono eleggibili le spese sostenute dal produttore indipendente italiano ai sensi del comma 3, ivi incluse quelle sostenute in qualità di produttore esecutivo in misura eccedente la propria quota di competenza prevista nel contratto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale e di produzione internazionale. In ogni caso, **le disposizioni relative al costo complessivo dell'opera si intendono riferite alla quota del costo dell'opera del produttore italiano**, fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 4, comma 3 (ovvero i limiti d'intensità d'aiuto per i film "difficili").

LIMITI INTENSITÀ D'AIUTO - Articolo 4

- NUOVE -

«FILM DIFFICILI ALL'80% DI RISORSE PUBBLICHE»

COMMA 3, pagina 14 del nuovo decreto

I crediti d'imposta e le altre misure di sostegno pubblico **non possono superare**, complessivamente, **la misura del 50 per cento** del costo dell'opera audiovisiva.

Tale limite si innalza **al 60%** in caso di co-produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro, come da [articolo 54, comma 7, lettera a\), del Regolamento \(UE\) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014](#);

Il limite di cui al comma 1 è altresì **elevato al 100 per cento** del costo complessivo per le opere in coproduzione **cui partecipino Paesi DAC* (Development Assistance Committee) -> UGUALE.**

Il limite di cui al comma 1 è altresì **elevato all'80** per cento del costo complessivo per le opere difficili di seguito indicate:

- a. opere di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), j), k), l), n), del presente decreto (documentari, opere prime, opere seconde, opere di giovani autori, cortometraggi) e aventi un costo di produzione inferiore a euro 3.500.000, ridotto a euro 1.000.000 per i documentari e a euro 200.000 per i cortometraggi;
- d. film che abbiano un costo di produzione inferiore a euro 3.500.000 e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;

LIMITI INTENSITÀ D'AIUTO - Articolo 4

- CANCELLATO -

«CREDITO D'IMPOSTA ALLO SVILUPPO»

COMMA 4, pagina 14 del precedente [decreto del 4 febbraio 2021 e modifiche del decreto 11 Ottobre 2022 rep.368](#)

*ARTICOLO 1, COMMA 4, lettera e) pagina 10 del nuovo decreto.

«Paesi DAC»: tutti i Paesi e i territori **ammissibili a ricevere aiuti pubblici allo sviluppo** e compresi **nell'elenco compilato** dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (**OCSE**).

Trovate a questo link la lista dei PAESI DAC elencati dall'OCSE: <https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/oda-eligibility-and-conditions/dac-list-of-oda-recipients.html>

RICHIESTA DEI CREDITI D'IMPOSTA - Articolo 6

- NUOVO -

«PERCENTUALE RICONOSCIMENTO CREDITO D'IMPOSTA»

COMMA 5) pagina 16 del nuovo decreto

I crediti d'imposta di cui al presente decreto sono riconosciuti per intero all'esito positivo dell'istruttoria e sono utilizzabili in compensazione secondo le modalità di seguito indicate:

- a. per il 70 per cento, all'approvazione della richiesta preventiva e per la restante parte all'approvazione della richiesta definitiva. La percentuale del 70 per cento è abbassata al 40 per cento per le imprese ad elevata capacità produttiva e finanziaria, come definite all'art. 1, comma 3, lett. k), del presente decreto, ovvero per le imprese che ne facciano specifica richiesta;
- b. in caso di presentazione della sola richiesta definitiva, per il 100 per cento dell'importo approvato.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI - Articolo 7

- NUOVO -

«DATI DISTRIBUZIONE»

COMMA 2) pagina 16 del nuovo decreto

A pena di inammissibilità ovvero di decadenza dal beneficio, le imprese cinematografiche o audiovisive italiane sono tenute a prevedere nei contratti sottoscritti con i fornitori di servizi di media audiovisivi ovvero con i distributori cinematografici, l'obbligo in capo a questi ultimi di trasparenza e di informazione sui dati relativi alla fruizione da parte degli spettatori delle opere sostenute sia in Italia che nel resto del mondo e secondo le specifiche contenute in un apposito decreto direttoriale. Tali dati devono essere comunicati, a pena di decadenza dal beneficio, alla DGCA, secondo le modalità indicate nel decreto previsto nel precedente periodo, fermo restando la tutela dei segreti industriali e delle informazioni riservate

«INTELLIGENZA ARTIFICIALE»

COMMA 5) pagina 17 del nuovo decreto

Il beneficiario, a pena di decadenza, ha l'obbligo di dichiarare nei titoli di testa ovvero di coda le parti dell'opera ovvero le fasi di lavorazioni dell'opera per le quali è stata utilizzata l'intelligenza artificiale. In relazione a quest'ultima, la DGCA richiede ulteriori specifiche e informazioni in modalità telematica all'atto di presentazione della domanda preventiva ovvero della domanda consuntiva.

COMMA 6) pagina 17 del nuovo decreto

I contratti stipulati fra il soggetto richiedente e gli autori, interpreti ed esecutori dell'opera devono prevedere, a pena di inammissibilità, clausole che consentano:

- a. **agli autori di non assentire** allo sfruttamento della propria opera da parte **di sistemi di intelligenza artificiale**;
- b. **agli interpreti ed esecutori di non assentire** allo sfruttamento della propria immagine o prestazione professionale **da parte di sistemi di intelligenza artificiale**.

REINVESTIMENTO CREDITO D'IMPOSTA - EX ARTICOLO 8

- CANCELLATO -

«OBBLIGO DI REINVESTIMENTO TAX CREDIT»

COMMA 1) 2) 3) e 4) pagina 17 del precedente [decreto del 4 febbraio 2021 e modifiche del decreto 11 Ottobre 2022 rep.368](#)

Il produttore beneficiario dei crediti di imposta di cui al presente decreto è tenuto a reinvestire l'80 per cento dell'importo del beneficio entro cinque anni dalla data di riconoscimento definitivo del medesimo credito d'imposta.

CEDIBILITÀ DEL CREDITO D'IMPOSTA - ARTICOLO 8

- NUOVO -

«ARTICOLO 8, CONTRATTO DI CESSIONE DEL CREDITO REDATTO IN FORMA PUBBLICA»

COMMA 3) pagina 18 del nuovo decreto

Ai fini della cedibilità di cui al presente articolo, il beneficiario deve avere ottenuto il credito d'imposta definitivo e deve presentare alla DGCA. All'interno della domanda, il beneficiario comunica il valore del credito definitivo maturato sulla base del costo eleggibile di produzione sostenuto, non utilizzato e oggetto di cessione, allegando il **contratto di cessione del credito redatto in forma pubblica.**

CERTIFICAZIONE DEI COSTI - ARTICOLO 11

- NUOVO -

«CONFORMITÀ DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA»

COMMA 1), lettera b, paragrafo 3) pagina 20 del nuovo decreto

La certificazione di effettività e stretta ineranza all'opera dei costi eleggibili sostenuti deve attestare:

- la conformità del costo complessivo e del costo eleggibile dell'opera alle disposizioni di cui al precedente art. 3 (costi eleggibili), alla Tabella B (costi di produzione consentiti) del presente decreto nonché il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3 (massimali di compenso per registi e attori)

COMMA 3) pagina 20 del nuovo decreto

Ai soggetti incaricati della certificazione che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

- IL NUOVO TAX CREDIT - PARTE 3*

OPERE CINEMA, TV e WEB, DOC, ANIMAZIONE, CORTI,
VIDEOCLIP e DISPOSIZIONI



*Realizzato da Emanuele Caruso per Obiettivo Cinema s.r.l. a solo ed esclusivo scopo didattico e a mero titolo d'esempio.

info@obiettivocinema.com

www.obiettivocinema.com

OPERE CINEMA

CREDITO D'IMPOSTA - ARTICOLO 13

- UGUALE -

«ARTICOLO 13 - MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA»

COMMA 1 del nuovo decreto

Il credito di imposta è concesso **nella misura del 40 per cento.**

OPERE CINEMATOGRAFICHE

- NUOVO -

«ARTICOLO 12 - REQUISITI PER LA RICHIESTA»

COMMA 1 del nuovo decreto, pagina 20

Sono ammissibili le opere cinematografiche di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), aventi durata superiore a 52 minuti e per le quali il richiedente:

- a. è in grado di comprovare, con idonea documentazione indicata dalla DGCA, **la copertura finanziaria con risorse di origine privata di almeno il 40 per cento del costo di produzione dell'opera**; non rileva, a tal fine, il credito d'imposta richiesto;
- b. ha sottoscritto **un accordo vincolante con primaria società di distribuzione cinematografica**, come definita all'art. 1, comma 3, lett. j).

Tale accordo deve prevedere:

1. per le opere con un costo **superiore a euro 3.500.000**: un adeguato piano di promozione con un investimento non inferiore a **euro 300.000** e la **previsione, entro quattro settimane dalla prima uscita, di almeno 2.100 proiezioni in almeno 100 sale con una proiezione almeno nella fascia oraria 18:30-21:30**;
2. per le opere con un costo **inferiore o pari a euro 3.500.000**: un adeguato piano di promozione con un investimento non inferiore a **euro 90.000** e la **previsione, entro quattro settimane dalla prima uscita, di almeno 980 proiezioni in almeno 70 sale con una proiezione almeno nella fascia oraria 18:30-21:30**;

COMMA 2 del nuovo decreto, pagina 21

In alternativa a quanto previsto al comma 1, sono altresì ammissibili le opere cinematografiche destinatarie di almeno uno dei seguenti contributi:

- a. **un contributo selettivo alla produzione** di cui agli artt. 26 e 27 della legge n. 220 del 2016, **a valere sui bandi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024**;
- b. **un contributo da parte di organismi sovranazionali nell'ambito di programmi gestiti dal Consiglio d'Europa e dall'Unione Europea**. Per tali opere deve essere soddisfatta una circuitazione cinematografica secondo almeno le seguenti specifiche:
 - i. **per le opere con un costo superiore a euro 3.500.000**: un investimento per la promozione non inferiore a **euro 200.000** e la **previsione, entro quattro settimane dalla prima uscita, di almeno 2.100 proiezioni in almeno 100 sale con una proiezione almeno nella fascia oraria 18:30-21:30**;
 - ii. **per le opere con costo inferiore o pari a euro 3.500.000**: **numero minimo di proiezioni pari a 240 nell'arco di 3 mesi** o, in alternativa, per le opere con **costo inferiore a euro 1.500.000**, la **partecipazione a festival di rilevanza internazionale individuati in apposito decreto del Direttore generale cinema e audiovisivo e, in aggiunta, un contratto con fornitore di servizi media audiovisivi** aventi le **caratteristiche minime contenute nel medesimo decreto direttoriale** di cui al presente periodo.

OPERE CINEMATOGRAFICHE

- NUOVO -

«ARTICOLO 12 - REQUISITI PER LA RICHIESTA»

COMMA 3 del nuovo decreto, pagina 21

Il decreto di cui all'art. 38, comma 1, **può prevedere ulteriori disposizioni applicative e integrative relativamente ai requisiti minimi di circuitazione cinematografica previsti nei precedenti commi 1 e 2, anche delineando schemi distributivi da considerarsi, ai fini dell'ammissione al credito d'imposta, equivalenti a quelli indicati nel comma 1 e 2 individuati nel presente articolo (vedi slide pagina precedente);** nonché gli effetti del mancato rispetto del requisito del numero di proiezioni minimo richiesto in caso di fatti sopravvenuti e imprevedibili o comunque di impedimenti oggettivi, debitamente documentati, non imputabili alle società di produzione e distribuzione.


COMMA 4 del nuovo decreto, pagina 21

Il beneficio è riconosciuto al produttore indipendente originario a condizione **che lo stesso partecipi alla copertura del costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto** e che conservi, in proporzione alla propria quota di partecipazione all'opera, l'effettiva, piena e incondizionata disponibilità dei diritti di elaborazione creativa acquisiti dai relativi titolari.

OPERE CINEMATOGRAFICHE - ARTICOLO 12 - SCHEMA RIASSUNTIVO ACCESSO AL TAX CREDIT

ALIQUOTA AL 40%

CASO 1



OPERA CINEMA

- Almeno il 40% coperto da fondi di origine privata;
- Con Contratto vincolante con società distributiva primaria;
- Il produttore partecipa almeno alla copertura del costo pari al tax credit ricevuto;



Opera sopra i 3,5 ML (copertura budget max 50% fondi pubblici)


- 300.000 Euro di spese di promozione;
- entro 4 settimane dalla prima uscita di 2.100 proiezioni in 100 sale con una proiezione nella fascia oraria 18:30-21:30;



Opera sotto i 3,5 ML (copertura budget max 60% fondi pubblici)

- 90.000 Euro di spese di promozione;
- entro 4 settimane dalla prima uscita di 980 proiezioni in 70 sale con una proiezione nella fascia oraria 18:30-21:30

CASO 2



OPERA CINEMA CON SELETTIVO

- Ricevo un **contributo selettivo** dopo 1 Gennaio 2024;
- Oppure ricevo contributo da parte di un Fondo Europeo;
- Il produttore partecipa almeno alla copertura del costo pari al tax credit ricevuto;
- **Non** devo coprire il 40% del budget con fondi privati;
- Ho condizioni distributive minime che si attenuano;



Opera sopra i 3,5 ML (copertura budget max 50% fondi pubblici)

- 200.000 Euro di spese di promozione;
- entro 4 settimane dalla prima uscita di 2.100 proiezioni in 100 sale con una proiezione nella fascia oraria 18:30-21:30;



Opera sotto i 3,5 ML (copertura budget max 80% fondi pubblici)

- entro 3 mesi dalla prima uscita almeno 240 proiezioni;



Opera sotto i 1,5 ML (copertura budget max 80% fondi pubblici)

- entro 3 mesi dalla prima uscita almeno 240 proiezione;
- oppure partecipazione a festival di rilevanza internazionale e, in aggiunta, un contratto con fornitore di servizi media audiovisivi*;


*aventi le caratteristiche minime contenute nel medesimo decreto direttoriale di cui al presente periodo.

OPERE CINEMATOGRAFICHE - ARTICOLO 12 - SCHEMA RIASSUNTIVO ACCESSO AL TAX CREDIT

UNICO CASO DI COPERTURA OPERA CINEMATOGRAFICA AL 100% CON FONDI PUBBLICI

ALIQUOTA AL 40%

CASO 3



OPERA CINEMA

- Ricevo un contributo selettivo dopo il 1 Gennaio 2024;
- Oppure ricevo contributo da parte di un Fondo Europeo;
- Il produttore partecipa almeno alla copertura del costo pari al tax credit ricevuto;
- **Non** devo coprire il 40% del budget con fondi privati;
- Ho un **Co-produttore DAC almeno al 20%** (al 10% sono i paesi a co-produrre sono almeno 3 in totale);



Opera sopra i 3,5 ML (copertura budget max 100% fondi pubblici)

- 200.000 Euro di spese di promozione;
- entro 4 settimane dalla prima uscita di 2.100 proiezioni in 100 sale con una proiezione nella fascia oraria 18:30-21:30;



Opera sotto i 3,5 ML (copertura budget max 100% fondi pubblici)

- entro 3 mesi dalla prima uscita almeno 240 proiezioni;



Opera sotto i 1,5 ML (copertura budget max 100% fondi pubblici)

- entro 3 mesi dalla prima uscita almeno 240 proiezione;
- oppure partecipazione a festival di rilevanza internazionale e, in aggiunta, un contratto con fornitore di servizi media audiovisivi*;

*aventi le caratteristiche minime contenute nel medesimo decreto direttoriale di cui al presente periodo.

OPERE CINEMATOGRAFICHE

- NUOVO -

«ARTICOLO 13 - MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA»

COMMA 2 del nuovo decreto, pagina 22

In caso di domanda presentata da una **impresa con elevata capacità produttiva e finanziaria**, come definita all'articolo 1, comma 3, lettera k), nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 5, l'aliquota è ridotta a:

- a. **35 per cento** per la parte del costo eleggibile superiore a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000;
- b. **30 per cento** per la parte di costo eleggibile superiore a euro 10.000.000.

COMMA 3 del nuovo decreto, pagina 22

Ai produttori non indipendenti e alle imprese cinematografiche e audiovisive non europee, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4 (capitale sociale, codice ateo, ecc...), del presente decreto spetta un credito d'imposta in misura pari al **30 per cento del costo eleggibile di produzione**, come definito all'articolo 3, di **opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, fino all'ammontare massimo annuo di euro 5.000.000 per ciascuna impresa** cinematografica ovvero per ciascun gruppo di imprese. Il credito d'imposta di cui al presente comma è autorizzato nel **limite massimo complessivo pari al 15 per cento delle risorse annue stanziata a favore dei crediti d'imposta per la produzione cinematografica (in questo caso 9 MILIONI dei 60 stanziati nel 2024).**

COMMA 4 del nuovo decreto, pagina 22

In caso di opera in produzione associata tra **produttore indipendente e produttore non indipendente** ovvero **impresa cinematografica e audiovisiva non europea**:

- a. nel caso in cui **il produttore indipendente detiene una quota di diritti** di utilizzazione economica dell'opera, di cui all'articolo 45 della legge 22 aprile 1941, n. 633, **superiore al 50 per cento, si applicano le disposizioni del comma 1 (ovvero il 40%);**
- b. nel caso in cui **il produttore indipendente detiene una quota di diritti** di utilizzazione economica dell'opera **inferiore o uguale al 50 per cento**, il credito è calcolato secondo quanto previsto nel comma 3 **(ovvero il 30%).**

COMMA 5 del nuovo decreto, pagina 22

In caso di opera in produzione associata tra un **produttore indipendente e una impresa ad elevata capacità produttiva e finanziaria** di cui all'articolo 1, comma 3, lettera k, numeri 1 e 3, **la riduzione dell'aliquota di cui al comma 2 si applica nel caso in quest'ultima detenga una quota di diritti di utilizzazione economica dell'opera**, di cui all'articolo 45 della legge 22 aprile 1941, n. 633, **superiore al 50 per cento** (altrimenti 40% se è il produttore indipendente ad avere più del 50%).

OPERE CINEMATOGRAFICHE - COMMA 5, EX ARTICOLO 16

- CANCELLATO -

«EFFETTIVO AVVIO DELLE RIPRESE E LAVORAZIONI»

COMMA 5) del precedente [decreto del 4 febbraio 2021 e modifiche del decreto 11 Ottobre 2022 rep.368](#)

Entro 120 giorni dall'invio della domanda preventiva, il richiedente deve dimostrare, a pena di decadenza, l'effettivo avvio delle riprese o delle lavorazioni. Dunque anche l'invito degli UNILAV, di 5 minuti al giorno di riprese, l'agibilità, ecc...

OPERE CINEMATOGRAFICHE

- UGUALE -

«ARTICOLO 15 - RICHIESTA DEFINITIVA»

COMMA 1) lettera c) pagina 24 del nuovo decreto

Nel caso in cui sia stata presentata la richiesta preventiva, **entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione di detta richiesta.**

COMMA 5) pagina 24 del nuovo decreto

Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva ovvero dal termine di presentazione delle domande eventualmente previsto nel decreto direttoriale di cui all'articolo 38, comma 1 e, in ogni caso, non prima dell'avvenuto riconoscimento della nazionalità italiana definitiva, **la DGCA comunica ai soggetti interessati, l'importo del credito spettante definitivo.**

OPERE TV e WEB
(solo fiction)

OPERE TV e WEB - CAPO III

- NUOVO -

«ARTICOLO 17 - ALIQUOTE APPLICATE»

COMMA 1) del nuovo decreto, pagina 27

Il credito di imposta è concesso nella misura del **25 per cento del costo eleggibile**.

Tale aliquota è incrementata al **35 per cento**, alternativamente, nei casi di:

- a. **opera tv in coproduzione internazionale** o di produzione internazionale, a condizione che la coproduzione non sia meramente finanziaria;
- b. **opera tv e web realizzate con apporto di risorse internazionali pari ad almeno il 30 per cento**: non rilevano a tal fine, le risorse provenienti da fornitori di servizi media audiovisivi che rivolgono, direttamente o mediante società del medesimo gruppo, offerte editoriali al pubblico italiano ovvero da altre società estere appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa richiedente;
- c. **opere in preacquisto, acquisto o licenza di prodotto**;
- d. **opere in associazione produttiva** per le quali il produttore conservi particolari diritti di sfruttamento: (vedi decreto pagine 27 e 28).

COMMA 2) del nuovo decreto, pagina 28

Le aliquote previste al comma 1, **in caso di domanda presentata da una impresa ad elevata capacità produttiva e finanziaria**, come definita all'articolo 1, comma 3, lettera k, **sono ridotte**:

- a. **di tre punti percentuali** per la parte del costo eleggibile **superiore a euro 10.000.000 e fino a euro 20.000.000**;
- b. **di ulteriori tre punti percentuali** per la parte di costo eleggibile **superiore a euro 20.000.000**.

- CANCELLATO EX ARTICOLO 19 -

«ALTRE OPERE»

COMMA 2) lettere b) e c) del precedente [decreto del 4 febbraio 2021 e modifiche del decreto 11 Ottobre 2022 rep.368](#)

- b) opere di animazione, singole o seriali, di durata complessiva non inferiore a 24 minuti e con un costo complessivo non inferiore a euro 400 al minuto;
- c) documentari, singoli o seriali, di durata complessiva non inferiore a 40 minuti e con un costo complessivo non inferiore a euro 400 al minuto.

OPERE TV e WEB - CAPO III

- NUOVO -

«ARTICOLO 16 - REQUISITI PER LA RICHIESTA»

COMMA 1) del nuovo decreto, pagina 25

Sono ammissibili le opere televisive e web di cui all'articolo 2, comma 6, lettere b) e c), prodotte da produttori indipendenti originari e per le quali il richiedente:

- a. è in grado di comprovare, con idonea documentazione indicata dalla DGCA, **la copertura finanziaria con risorse di origine privata di almeno il 50 per cento del costo di produzione dell'opera**; non rileva, a tal fine, il credito d'imposta richiesto;
- b. ha sottoscritto **un accordo con un'emittente televisiva di ambito nazionale** per la diffusione al pubblico italiano dell'opera per cui è richiesto il beneficio;
- c. **in alternativa alla lettera b), ha sottoscritto**, per la diffusione al pubblico italiano dell'opera per cui è richiesto il beneficio, **un accordo relativo ai diritti SVOD**, a condizioni di mercato, **con un fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetto alla giurisdizione italiana** ovvero che abbia la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operante in altro Stato membro, e **avente un fatturato pari almeno a euro 5.000.000 in Italia**;

COMMA 2 del nuovo decreto, pagina 25

A pena di inammissibilità, l'accordo di cui al precedente comma 1, lettere b) o c) prevede che il fornitore di servizi di media audiovisivi:

- a. **in caso di associazione produttiva, partecipi all'opera con una quota pari ad almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera**, come risultante dagli accordi fra il produttore e il fornitore di servizi di media audiovisivi;
- b. **in caso di preacquisto, acquisto e licenza, riconosca un corrispettivo pari ad almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera**, come risultante dagli accordi fra il produttore e il fornitore di servizi di media audiovisivi.

COMMA 3 del nuovo decreto, pagina 25

Sono altresì ammissibili le opere televisive e web destinatarie di almeno uno dei seguenti contributi:

- a. **un contributo selettivo alla produzione** di cui all'art. 26 della legge n. 220 del 2016, a valere sui bandi pubblicati **dopo il 1° gennaio 2024**;
- b. eventuali **contributi da parte di organismi sovranazionali nell'ambito di programmi gestiti dal Consiglio d'Europa e dall'Unione Europea**. Per tali opere, gli accordi di cui al comma 1, lettere b) o c), del presente articolo devono essere trasmessi alla DGCA, a pena di inammissibilità, entro la data di presentazione della richiesta definitiva e non trovano applicazione il comma 1, lettera a) e il comma 2 del presente articolo.

OPERE TV e WEB - CAPO III

- NUOVO -

COMMA 4) del nuovo decreto, pagina 26

Le opere ammesse al beneficio **sono realizzate con modalità coerenti** con le disposizioni dettate **in materia dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni** e rientrano in una delle seguenti categorie:

- a. **opere in associazione produttiva** con fornitore di servizi di media audiovisivi **per le quali il produttore indipendente originario, congiuntamente:**
 - 1. **contribuisce al costo complessivo** dell'opera **in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto;**
 - 2. **in proporzione alla propria quota di partecipazione all'opera, resta titolare ed ha l'effettiva, piena e incondizionata disponibilità dei diritti di elaborazione creativa.**

- b. **opere in preacquisto, acquisto o licenza** di prodotto **per le quali il produttore indipendente originario:**
 - 1. **contribuisce al costo complessivo** dell'opera **in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto;**
 - 2. **conserva l'effettiva, piena e incondizionata disponibilità dei diritti di elaborazione creativa** acquisiti dai relativi titolari;
 - 3. Ecc...
 - 4. Ecc..


COMMA 6) del nuovo decreto, pagina 27

Le opere di cui al comma 1 devono essere **opere di fiction, singole o seriali, intese come opere audiovisive di narrazione e finzione scenica**, di durata complessiva non inferiore a **52 minuti** e con un **costo complessivo non inferiore a euro 2.000 al minuto**. Tali parametri possono essere **derogati** con provvedimento del Direttore generale Cinema e audiovisivo per motivate esigenze artistiche, produttive, finanziarie e commerciali.

OPERE TV o WEB (SOLO FICTION) - ARTICOLI 16 e 17 - SCHEMA RIASSUNTIVO ACCESSO TAX CREDIT

ALIQUOTA TAX CREDIT FRA IL 25% e il 35%

CASO 1



OPERA TV o WEB

- Singole o seriali fiction, minimo 52 minuti, 2000 Euro al minuto*;
- **Almeno il 50% coperto da fondi di origine privata al momento della richiesta di tax credit;**
- Ha sottoscritto un accordo con un'emittente televisiva di ambito nazionale;
- Oppure ha sottoscritto un accordo dei diritti SVOD con un fornitore che fattura almeno 5 Milioni in Italia;
- Il contratto del fornitore deve essere presentato già in richiesta preventiva di tax credit;



ASSOCIAZIONE PRODUTTIVA CON FORNITORE


- il fornitore partecipa almeno il **20%** del costo complessivo dell'opera;
- Il produttore indipendente contribuisce al costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto;



PRE-ACQUISTO - ACQUISTO - LICENZA CON FORNITORE

- il fornitore riconosce almeno il **20%** del costo complessivo dell'opera;
- Il produttore indipendente contribuisce al costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto;

CASO 2



OPERA TV o WEB CON SELETTIVO

- Singole o seriali fiction, minimo 52 minuti, 2000 Euro al minuto*;
- **Opere che hanno ricevuto un contributo selettivo o Sovranazionale Europeo;**
- Non è richiesto il 50% coperto da fondi di origine privata;
- Ha sottoscritto un accordo con un'emittente televisiva di ambito nazionale;
- Oppure ha sottoscritto un accordo dei diritti SVOD con un fornitore che fattura almeno 5 Milioni in Italia;
- Il contratto con il fornitore può essere presentato entro la data di presentazione della richiesta definitiva;



ASSOCIAZIONE PRODUTTIVA CON FORNITORE

- **Non è richiesta una percentuale minima da parte del fornitore;**
- Il produttore indipendente contribuisce al costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto;



PRE-ACQUISTO - ACQUISTO - LICENZA CON FORNITORE

- **Non è richiesta una percentuale minima da parte del fornitore;**
- Il produttore indipendente contribuisce al costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto;

*con possibilità di deroga da parte del Ministero per comprovate esigenze artistiche, produttive, finanziarie e commerciali.

OPERE TV e WEB - CAPO III

- NUOVO -

«ARTICOLO 18 - RICHIESTE PREVENTIVE»

COMMA 1) del nuovo decreto, pagina 28

La richiesta preventiva è redatta su modelli predisposti dalla medesima DGCA e deve:

- b. contenere comprova del pagamento delle spese istruttorie;
- c. contenere documentazione attestante gli intervenuti accordi fra produttore originario indipendente e fornitore di servizi di media audiovisivi ovvero dei contratti, aventi data certa; la trasmissione del contratto, che deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla stipula, è condizione per il riconoscimento del credito d'imposta;

- UGUALE -

«ARTICOLO 19 - RICHIESTE DEFINITIVA»

COMMA 1) lettera c) del nuovo decreto, pagina 29

La richiesta definitiva è redatta su modelli predisposti dalla medesima DGCA e deve essere presentata:

- c) nel caso in cui sia stata presentata la richiesta preventiva, entro diciotto mesi dalla data di presentazione della copia campione.

COMMA 5) del nuovo decreto, pagina 30

Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva, la DGCA comunica al produttore originario indipendente l'importo del credito riconosciuto e maturato sulla base delle spese effettivamente sostenute.

- CANCELLATO -

«EFFETTIVO AVVIO DELLE RIPRESE E LAVORAZIONI»

EX ARTICOLO 20, COMMA 4) pagina 31 del precedente [decreto del 4 febbraio 2021 e modifiche del decreto 11 Ottobre 2022 rep.368](#)

Entro 120 giorni dall'invio della domanda preventiva, il richiedente deve dimostrare, a pena di decadenza, l'effettivo avvio delle riprese o delle lavorazioni. Dunque anche l'invito degli UNILAV, di 5 minuti al giorno di riprese, l'agibilità, ecc...

DOCUMENTARI

DOCUMENTARI - CAPO IV

- NUOVO -

«ARTICOLO 21 - ALIQUOTE APPLICATE»

COMMA 1) del nuovo decreto, pagina 33

Nel caso di comprovate esigenze artistiche o relative allo sviluppo narrativo della storia, preventivamente comunicate e approvate dalla DGCA, sono eleggibili, **nel limite massimo del 20 per cento del costo complessivo di produzione**, le spese diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c), sostenute per l'acquisto di beni o servizi da persone fisiche o da imprese fiscalmente residenti **in altro Paese dello Spazio Economico Europeo**.

COMMA 2) del nuovo decreto, pagina 33

Il credito di imposta è concesso nella misura **del 40 per cento del costo eleggibile di produzione**, nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 5 (limiti per opera e per impresa).

COMMA 3) del nuovo decreto, pagina 33

In caso di domanda presentata da una impresa con elevata capacità produttiva e finanziaria, come definita all'articolo 1, comma 3, lettera k), nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 5, l'aliquota è ridotta:

a. per le opere seriali:

1. di tre punti percentuali per la parte del costo eleggibile superiore a euro 600.000 e fino a euro 800.000;
2. di ulteriori tre punti percentuali per la parte di costo eleggibile superiore a euro 800.000.

b. per le opere non seriali:

1. di tre punti percentuali per la parte del costo eleggibile superiore a euro 330.000 e fino a euro 440.000;
2. di ulteriori tre punti percentuali per la parte di costo eleggibile superiore a euro 440.000.

DOCUMENTARI - CAPO IV

- NUOVO -

«ARTICOLO 20 - REQUISITI PER LA RICHIESTA»

COMMA 1) del nuovo decreto, pagina 30 e 31

Sono ammessi ai benefici previsti dal presente Capo i **documentari cinematografici, i documentari televisivi e web** in associazione produttiva, in preacquisto, acquisto e in licenza di prodotto, di **natura seriale e non seriale**, di durata complessiva superiore a **20 minuti** e per i quali il richiedente:

- a. è in grado di comprovare, con idonea documentazione indicata dalla DGCA, **la copertura finanziaria con risorse di origine privata di almeno il 30 per cento del costo di produzione dell'opera**; non rileva, a tal fine, il credito d'imposta richiesto;
- b. **ha sottoscritto** per la diffusione al pubblico italiano dell'opera per cui è richiesto il beneficio, **alternativamente**:
 1. **un accordo vincolante con una primaria società di distribuzione cinematografica**, come definita all'art. 1, comma 3, lett. j), ovvero con società di distribuzione cinematografica specializzate nella distribuzione di documentari, aventi adeguati requisiti in termini di solidità economica e finanziaria e in termini di capacità operativa, individuate con decreto del Direttore Generale cinema e audiovisivo. **Tale accordo è coerente con le disposizioni previste nel decreto attuativo dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016 (vedi slide pagina 47);**
 2. **un accordo con un'emittente televisiva di ambito nazionale**;
 3. **un accordo relativo ai diritti SVOD**, a condizioni di mercato, **con un fornitore di servizi di media audiovisivi** a richiesta soggetto alla giurisdizione italiana ovvero che abbia la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operante in altro Stato membro, e avente **un fatturato pari almeno a euro 5.000.000** in Italia (come indicato nella delibera AGCOM 424/2022).

COMMA 2 del nuovo decreto, pagina 31

A pena di inammissibilità, gli accordi di cui al precedente comma, lettera b), punti 2) e 3), **prevedono che il fornitore di servizi di media audiovisivi:**

- a. **in caso di documentario tv o web in associazione produttiva**, partecipi all'opera con **una quota pari ad almeno il 20 per cento del costo complessivo** dell'opera, come risultante dagli accordi fra il produttore e il fornitore di servizi di media audiovisivi;
- b. **in caso di documentario tv o web in preacquisto**, acquisto e licenza o **in caso di documentario cinematografico**, riconosca un corrispettivo **pari ad almeno il 20 per cento** del costo complessivo dell'opera, come risultante dagli accordi fra il produttore e il fornitore di servizi di media audiovisivi.

DOCUMENTARI - CAPO IV

- NUOVO -

«ARTICOLO 20 - REQUISITI PER LA RICHIESTA»

COMMA 3) del nuovo decreto, pagina 31

Sono, altresì, ammissibili i documentari destinatari di almeno uno dei seguenti contributi:

- a. **un contributo selettivo alla produzione** di cui agli artt. 26 e 27 della legge n. 220 del 2016, a valere sui bandi pubblicati **dopo il 1° gennaio 2024**;
- b. **un contributo** da parte di organismi sovranazionali nell'ambito di programmi gestiti dal Consiglio d'Europa e **dall'Unione Europea**.

Per tali opere, gli accordi di cui al comma 1, lettera b), punti 2) e 3), del presente articolo devono essere trasmessi alla DGCA, a pena di inammissibilità, entro la data di presentazione della richiesta definitiva e non trovano applicazione il comma 1, lettera a) e il comma 2 del presente articolo.

COMMA 4) del nuovo decreto, pagina 31

Il beneficio è riconosciuto al produttore indipendente originario **a condizione** che lo stesso **partecipi alla copertura del costo** complessivo dell'opera in misura almeno **pari all'importo del credito di imposta** riconosciuto e che rispetti:

- a. **per i documentari cinematografici**, quanto previsto all'articolo 12, commi 3 e 4 *del nuovo decreto (pagina 21)* [\(oppure vedi slide pagina 38\)](#). **L'opera deve, inoltre, avere i requisiti previsti per la destinazione cinematografica contenuti nel decreto attuativo dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016 (vedi slide successiva pagina 53) o, in alternativa**, per le opere con **costo inferiore a euro 1.000.000, deve aver partecipato a festival di rilevanza internazionale** individuati in apposito decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo e deve essere, altresì, oggetto di **contratto con fornitore di servizi media audiovisivi aventi le caratteristiche minime contenute nel medesimo decreto direttoriale di cui al presente periodo (saranno inserite in questo decreto direttoriale)**;
- b. **per i documentari televisivi e web in associazione produttiva** con il fornitore di servizi di media audiovisivi, il produttore indipendente originario, congiuntamente:
 1. contribuisce al costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto;
 2. in proporzione alla propria quota di partecipazione all'opera, resta titolare ed ha l'effettiva, piena e incondizionata disponibilità dei diritti di elaborazione creativa. Nel contratto di associazione produttiva è, inoltre, previsto a favore del produttore indipendente il diritto di acquistare la quota restante dei predetti diritti, valorizzati in buona fede e a condizioni di mercato avuto riguardo al valore previsto nel contratto originario, nel caso in cui, entro il termine di 9 mesi dalla data di prima diffusione al pubblico dell'opera o dell'ultimo episodio di ciascuna stagione nel caso delle opere seriali, il fornitore di servizio media audiovisivo non intenda procedere con un successivo utilizzo o sfruttamento dei suddetti diritti di elaborazione creativa;
 3. mantenere alcuni altri diritti (vedi decreto) ecc..
- c. **per i documentari televisivi e web in preacquisto, acquisto e licenza di prodotto**, il produttore indipendente originario:
 1. contribuisce al costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto;
 2. conserva l'effettiva, piena e incondizionata disponibilità dei diritti di elaborazione creativa acquisiti dai relativi titolari;
 3. mantenere alcuni altri diritti (vedi decreto) ecc..

DOCUMENTARI - CAPO IV

- NUOVO -

Tale accordo è coerente con le disposizioni previste nel decreto attuativo dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016 (slide successiva);

CHE SIGNIFICA?

«ARTICOLO 2 - comma 1) lettera b)» Legge n. 220 del 2016

DEFINIZIONE DI "Film"

«film» ovvero «opera cinematografica»: l'opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministro», da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

A COSA POTREBBE FARE RIFERIMENTO?

«DESTINAZIONE CINEMATOGRAFICA» D.M. 12 luglio 2023 REP. 251

Per accedere alle linee di sostegno dedicate alle opere cinematografiche, l'opera deve rispondere a determinate caratteristiche:

- è ideata, progettata, realizzata e diffusa dal punto di vista artistico, tecnico, produttivo, finanziario e promozionale per la prioritaria visione in sala cinematografica;
- la sua diffusione al pubblico rispetta entrambi i seguenti requisiti:


A. È programmata in sala per almeno 60 proiezioni nell'arco di 3 mesi.

In caso di documentario o cortometraggio, effettua minimo 15 proiezioni nell'arco di 3 mesi;

DOCUMENTARI per CINEMA, TV e WEB - ARTICOLO 20 - SCHEMA RIASSUNTIVO ACCESSO AL TAX CREDIT

ALIQUOTA TAX CREDIT AL 40%

CASO 1



DOCUMENTARIO CINEMATOGRAFICO

- Durata complessiva superiore a 20 minuti, seriali e non;
- Copertura 30% del costo di produzione di origine privata;
- Accordo vincolante con una primaria società di distribuzione;
- Oppure accordo vincolante con società distribuzione aventi parametri di solidità economica da individuare con Decreto attuativo;
- Quanto previsto all'articolo 12, commi 3 e 4. Ovvero che il decreto di cui all'art. 38, comma 1, **può prevedere** ulteriori disposizioni integrative ai requisiti minimi di circuitazione cinematografica, anche delineando schemi distributivi, ai fini dell'ammissione al credito d'imposta, **equivalenti** a quelli indicati nel comma 1 e 2 dell'articolo 12 del nuovo decreto pagina 21 [\(oppure vedi slide pagina 38\)](#).



DESTINAZIONE CINEMATOGRAFICA


- L'opera deve avere i requisiti della destinazione cinematografica come da decreto articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 220 del 2016.
- Quanto previsto all'articolo 12, commi 3 e 4. Ovvero distribuzione con sale, proiezioni, tempi equivalenti alle opere cinema. Ma il decreto di cui all'art. 38, comma 1, **può prevedere** ulteriori disposizioni ai requisiti minimi di circuitazione cinematografica, (comma 1 e 2 dell'articolo 12 del nuovo decreto pagina 21 [\(oppure vedi slide pagina 38\)](#)).



COSTO INFERIORE A 1 MILIONE DI EURO

- In alternativa, per le opere con costo inferiore a euro 1.000.000, deve aver partecipato a festival di rilevanza internazionale individuati in apposito decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo e deve essere, altresì, oggetto di contratto con fornitore di servizi media con caratteristiche minimi da individuare;

CASO 2



DOCUMENTARIO TELEVISIVO

- Durata complessiva superiore a 20 minuti, seriali e non;
- Copertura 30% del costo di produzione di origine privata;
- Un accordo con un'emittente televisiva di ambito nazionale;



ASSOCIAZIONE PRODUTTIVA CON FORNITORE

- il fornitore partecipa almeno il **20%** del costo complessivo dell'opera;
- Il produttore indipendente contribuisce al costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto;
- resta titolare di alcuni diritti per un periodo di tempo specifico;




PRE-ACQUISTO - ACQUISTO - LICENZA CON FORNITORE

- il fornitore riconosce almeno il **20%** del costo complessivo dell'opera;
- Il produttore indipendente contribuisce al costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto;
- resta titolare di alcuni diritti per un periodo di tempo specifico;

DOCUMENTARI per CINEMA, TV e WEB - ARTICOLO 20 - SCHEMA RIASSUNTIVO ACCESSO AL TAX CREDIT

ALIQUOTA TAX CREDIT AL 40%

CASO 3



DOCUMENTARIO PER IL WEB

- Durata complessiva superiore a 20 minuti, seriali e non;
- Copertura 30% del costo di produzione di origine privata;
- Accordo relativo ai diritti SVOD con fornitore media che abbia fattura di almeno 5.000.000 Euro in Italia.



ASSOCIAZIONE PRODUTTIVA CON FORNITORE


- il fornitore partecipa almeno il **20%** del costo complessivo dell'opera;
- Il produttore indipendente contribuisce al costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto;



PRE-ACQUISTO - ACQUISTO - LICENZA CON FORNITORE

- il fornitore riconosce almeno il **20%** del costo complessivo dell'opera;
- Il produttore indipendente contribuisce al costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto;

CASO 4



DOCUMENTARIO CON SELETTIVO

- Durata complessiva superiore a 20 minuti, seriali e non;
- Ricevo un contributo selettivo dopo 1 Gennaio 2024;
- Oppure ricevo contributo da parte di un Fondo Europeo;
- **Non viene richiesta la copertura del 30%** del costo di produzione di origine privata;
- Il contratto di distribuzione tv o web (escluso dunque quello cinema) va presentato entro la data di richiesta DEFINITIVA di Tax credit;
- **Se siamo sotto al Milione di Euro** di costo, il film è considerato difficile, dunque **posso coprire solo all'80% con risorse pubbliche (100% solo se in co-produzione con paesi DAC)**;



DESTINAZIONE CINEMA (STESSI REQUISITI SE NON VINCI SELETTIVO)

- L'opera deve avere i requisiti della destinazione cinematografica come da decreto articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 220 del 2016.
- Quanto previsto all'articolo 12, commi 3 e 4. Ovvero distribuzione con sale, proiezioni, tempi equivalenti alle opere cinema. Ma il decreto di cui all'art. 38, comma 1, **può prevedere** ulteriori disposizioni ai requisiti minimi di circuitazione cinematografica, (comma **1 e 2 dell'articolo 12 del nuovo decreto pagina 21** [\(oppure vedi slide pagina 38\)](#)).
- Oppure, se **costo inferiore a 1 MILIONE**, deve partecipare a festival internazionale e deve avere contratto con fornitore di servizi media contenute nel medesimo decreto direttoriale di cui al presente periodo (articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016)



DESTINAZIONE TV o WEB

- Va realizzato un contratto di Associazione Produttiva, oppure Preacquisto, Acquisto, Licenza o con TV Nazionale, o con Fornitore Servizi Media (SVOD) che faccia 5 Milioni di Euro di fatturato in Italia;
- Non è prevista una quota minima di partecipazione da parte del fornitore nel contratto stipulato;

ANIMAZIONE

ANIMAZIONE - CAPO V

- NUOVO -

«ARTICOLO 24 - ALIQUOTE APPLICATE»

COMMA 1) del nuovo decreto, pagina 38

Il credito di imposta è concesso nella misura **del 40 per cento del costo eleggibile di produzione**, nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 5 (limiti per opera e per impresa).

COMMA 2) del nuovo decreto, pagina 38

In caso di domanda presentata da una impresa con elevata capacità produttiva e finanziaria, come definita all'articolo 1, comma 3, lettera k), nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 5, l'aliquota è ridotta:

a. per le opere seriali:

1. di tre punti percentuali per la parte del costo eleggibile superiore a euro 3,9 milioni e fino a euro 5,2 milioni;
2. di ulteriori tre punti percentuali per la parte di costo eleggibile superiore a euro 5,2 milioni;

b. per le opere non seriali:

1. di tre punti percentuali per la parte del costo eleggibile superiore a euro 3 milioni e fino a euro 4,2 milioni;
2. di ulteriori tre punti percentuali per la parte di costo eleggibile superiore a euro 4,2 milioni;

ANIMAZIONE - CAPO V

- NUOVO -

«ARTICOLO 23 - REQUISITI PER LA RICHIESTA»

COMMA 1) del nuovo decreto, pagina 35

Sono ammessi ai benefici previsti dal presente Capo **le opere di animazione cinematografiche, televisive e web** in associazione produttiva, in preacquisto, acquisto e in licenza di prodotto, di natura seriale e non seriale, **di durata complessiva superiore a 20 minuti** e per i quali il richiedente:

- a. è in grado di comprovare, con idonea documentazione indicata dalla DGCA, **la copertura finanziaria con risorse di origine privata di almeno il 30 per cento del costo di produzione dell'opera**; non rileva, a tal fine, il credito d'imposta richiesto;
- b. **ha sottoscritto** per la diffusione al pubblico italiano dell'opera per cui è richiesto il beneficio, **alternativamente**:
 1. **un accordo vincolante con una primaria società di distribuzione cinematografica**, come definita all'art. 1, comma 3, lett. j), ovvero con società di distribuzione cinematografica specializzate nella distribuzione di documentari, aventi adeguati requisiti in termini di solidità economica e finanziaria e in termini di capacità operativa, individuate con decreto del Direttore Generale cinema e audiovisivo. **Tale accordo è coerente con le disposizioni previste nel decreto attuativo dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016 (vedi slide pagina 47). Oltre che il Comma 4) lettera a) di questo stesso articolo a pagina 36 del nuovo decreto (vedi slide pagina successiva);**
 2. **un accordo con un'emittente televisiva di ambito nazionale;**
 3. **un accordo relativo ai diritti SVOD**, a condizioni di mercato, **con un fornitore di servizi di media audiovisivi** a richiesta soggetto alla giurisdizione italiana ovvero che abbia la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operante in altro Stato membro, e avente **un fatturato pari almeno a euro 5.000.000** in Italia (come indicato nella delibera AGCOM 424/2022).

COMMA 2 del nuovo decreto, pagina 35

A pena di inammissibilità, gli accordi di cui al precedente comma, lettera b), punti 2) e 3), **prevedono che il fornitore di servizi di media audiovisivi:**

- a. **in caso di opera di animazione tv o web in associazione produttiva**, partecipi all'opera con **una quota pari ad almeno il 20 per cento del costo complessivo** dell'opera, come risultante dagli accordi fra il produttore e il fornitore di servizi di media audiovisivi;
- b. **in caso di opera di animazione tv o web in preacquisto**, acquisto e licenza o **in caso di documentario cinematografico**, riconosca un corrispettivo **pari ad almeno il 20 per cento** del costo complessivo dell'opera, come risultante dagli accordi fra il produttore e il fornitore di servizi di media audiovisivi.

ANIMAZIONE - CAPO V

- NUOVO -

«ARTICOLO 23 - REQUISITI PER LA RICHIESTA»

COMMA 3) del nuovo decreto, pagina 35 e 36

Sono, altresì, ammissibili le opere di animazione destinarie di almeno uno dei seguenti contributi:

- a. **un contributo selettivo alla produzione** di cui agli artt. 26 e 27 della legge n. 220 del 2016, a valere sui bandi pubblicati **dopo il 1° gennaio 2024**;
- b. **un contributo** da parte di organismi sovranazionali nell'ambito di programmi gestiti dal Consiglio d'Europa e **dall'Unione Europea**.

Per tali opere, gli accordi di cui al comma 1, lettera b), punti 2) e 3), del presente articolo devono essere trasmessi alla DGCA, a pena di inammissibilità, entro la data di presentazione della richiesta definitiva e non trovano applicazione il comma 1, lettera a) e il comma 2 del presente articolo.

COMMA 4) del nuovo decreto, pagina 36

Il beneficio è riconosciuto al produttore indipendente originario **a condizione** che lo stesso **partecipi alla copertura del costo** complessivo dell'opera in misura almeno **pari all'importo del credito di imposta** riconosciuto e che rispetti:

- a. **per le opere cinematografiche**, quanto previsto all'articolo 12, commi 3 e 4 ([vedi slide pagina 38](#)). **L'opera deve, inoltre, avere i requisiti previsti per la destinazione cinematografica contenuti nel decreto attuativo dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016**;
- b. **per le opere televisive e web in associazione produttiva** con il fornitore di servizi di media audiovisivi, il produttore indipendente originario, congiuntamente:
 1. contribuisce al costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto;
 2. in proporzione alla propria quota di partecipazione all'opera, resta titolare ed ha l'effettiva, piena e incondizionata disponibilità dei diritti di elaborazione creativa. Nel contratto di associazione produttiva è, inoltre, previsto a favore del produttore indipendente il diritto di acquistare la quota restante dei predetti diritti, valorizzati in buona fede e a condizioni di mercato avuto riguardo al valore previsto nel contratto originario, nel caso in cui, entro il termine di 9 mesi dalla data di prima diffusione al pubblico dell'opera o dell'ultimo episodio di ciascuna stagione nel caso delle opere seriali, il fornitore di servizio media audiovisivo non intenda procedere con un successivo utilizzo o sfruttamento dei suddetti diritti di elaborazione creativa;
 3. mantenere alcuni altri diritti (vedi decreto) ecc..
- c. **per le opere televisive e web in preacquisto, acquisto e licenza di prodotto**, il produttore indipendente originario:
 1. contribuisce al costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto;
 2. conserva l'effettiva, piena e incondizionata disponibilità dei diritti di elaborazione creativa acquisiti dai relativi titolari;
 3. mantenere alcuni altri diritti (vedi decreto) ecc..

ANIMAZIONE - CAPO V

- NUOVO -

«ARTICOLO 23 - REQUISITI PER LA RICHIESTA»

COMMA 7) del nuovo decreto, pagina 37 e 38

Per le opere seriali, il credito d'imposta per l'opera realizzata è riconosciuto entro **un costo eleggibile massimo di euro 25.000 a minuto**. La DGCA, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, provvede ad effettuare verifiche di congruità, con particolare riferimento alle opere non seriali, e a rideterminare, in caso di incongruità, il costo eleggibile.

COMMA 8) del nuovo decreto, pagina 39

I costi del personale e delle figure professionali non disciplinati da contratti collettivi nazionali di lavoro sono eleggibili, per ciascun prestatore di lavoro, nei limiti definiti secondo le specifiche contenute in apposito decreto direttoriale di cui all'articolo 38, comma 1.

«ARTICOLO 23 - REQUISITI PER LA RICHIESTA»

COMMA 7) del nuovo decreto, pagina 37 e 38

Per le opere seriali, il credito d'imposta per l'opera realizzata è riconosciuto entro **un costo eleggibile massimo di euro 25.000 a minuto**. La DGCA, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, provvede ad effettuare verifiche di congruità, con particolare riferimento alle opere non seriali, e a rideterminare, in caso di incongruità, il costo eleggibile.

COMMA 8) del nuovo decreto, pagina 39

I costi del personale e delle figure professionali non disciplinati da contratti collettivi nazionali di lavoro sono eleggibili, per ciascun prestatore di lavoro, nei limiti definiti secondo le specifiche contenute in apposito decreto direttoriale di cui all'articolo 38, comma 1.

ANIMAZIONE per CINEMA, TV e WEB - ARTICOLO 20 - SCHEMA RIASSUNTIVO ACCESSO AL TAX CREDIT

ALIQUOTA TAX CREDIT AL 40%

CASO 1



ANIMAZIONE OPERA CINEMA

- Durata complessiva superiore a 20 minuti;
- Copertura 30% del costo di produzione di origine privata;
- Accordo vincolante con una primaria società di distribuzione;
- Oppure accordo vincolante con società distribuzione aventi parametri di solidità economica da individuare con Decreto attuativo;
- Il produttore indipendente contribuisce al costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto;
- Con Co-Produzione Paese DAC, max 70% copertura fondi pubblici anche con budget superiore ai 3,5 Milioni;



DESTINAZIONE CINEMATOGRAFICA

- avere i requisiti previsti per la destinazione cinematografica contenuti nel decreto attuativo dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016.



EQUIVALENZA PROIEZIONI OPERA CINEMATOGRAFICA

- Quanto previsto all'articolo 12, commi 3 e 4. Ovvero distribuzione con sale, proiezioni, tempi equivalenti alle opere cinema. Ma il decreto di cui all'art. 38, comma 1, **può prevedere** ulteriori disposizioni ai requisiti minimi di circuitazione cinematografica, (comma 1 e 2 dell'articolo 12 del nuovo decreto pagina 21 [\(oppure vedi slide pagina 38\)](#)).

CASO 2



ANIMAZIONE TV

- Durata complessiva superiore a 20 minuti, seriali e non;
- Copertura 30% del costo di produzione di origine privata;
- Un accordo con un'emittente televisiva di ambito nazionale;
- Il produttore indipendente contribuisce al costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto;
- Con Co-Produzione Paese DAC, max 70% copertura fondi pubblici anche con budget superiore ai 3,5 Milioni;



ASSOCIAZIONE PRODUTTIVA CON FORNITORE

- il fornitore partecipa almeno il 20% del costo complessivo dell'opera;
- resta titolare di alcuni diritti per un periodo di tempo specifico;
- mantiene diversi diritti dell'opera (vedi decreto);




PRE-ACQUISTO - ACQUISTO - LICENZA CON FORNITORE

- il fornitore riconosce almeno il 20% del costo complessivo dell'opera;
- resta titolare di alcuni diritti per un periodo di tempo specifico;
- mantiene diversi diritti dell'opera (vedi decreto);

ANIMAZIONE per CINEMA, TV e WEB - ARTICOLO 20 - SCHEMA RIASSUNTIVO ACCESSO AL TAX CREDIT

ALIQUOTA TAX CREDIT AL 40%

CASO 3



ANIMAZIONE WEB

- **Durata complessiva superiore a 20 minuti**, seriali e non;
- Copertura 30% del costo di produzione di origine privata;
- Accordo relativo ai diritti SVOD con fornitore media che abbia fattura di almeno 5.000.000 Euro in Italia.;
- Il produttore indipendente contribuisce al costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto;



ASSOCIAZIONE PRODUTTIVA CON FORNITORE

- il fornitore partecipa almeno il **20%** del costo complessivo dell'opera;
- resta titolare di alcuni diritti per un periodo di tempo specifico;
- mantiene diversi diritti dell'opera (vedi decreto);



PRE-ACQUISTO - ACQUISTO - LICENZA CON FORNITORE

- il fornitore riconosce almeno il **20%** del costo complessivo dell'opera;
- resta titolare di alcuni diritti per un periodo di tempo specifico;
- mantiene diversi diritti dell'opera (vedi decreto);

CASO 4



ANIMAZIONE CON SELETTIVO

- **Durata complessiva superiore a 20 minuti**, seriali e non;
- Ricevo un contributo selettivo dopo 1 Gennaio 2024;
- Oppure ricevo contributo da parte di un Fondo Europeo;
- **Non** viene richiesta la copertura del 30% del costo di produzione di origine privata;
- **Se Budget fino a 3,5ML -> max 80%** copertura fondi pubblici
- **Se Budget superiore a 3,5ML -> max 50%** copertura fondi pubblici;
- **Budget qualsiasi**, ma con coproduzione **Paese DAC: 100%** di copertura fondi pubblici.
- Il contratto di distribuzione tv o web (escluso dunque quello cinema) va presentato entro la data di richiesta DEFINITIVA di Tax credit;



DESTINAZIONE CINEMA (STESSI REQUISITI)

- Quanto previsto all'articolo 12, commi 3 e 4. Ovvero distribuzione con sale, proiezioni, tempi equivalenti alle opere cinema. Ma il decreto di cui all'art. 38, comma 1, **può prevedere** ulteriori disposizioni ai requisiti minimi di circuitazione cinematografica, (comma **1 e 2 dell'articolo 12 del nuovo decreto pagina 21** [\(oppure vedi slide pagina 38\)](#)).
- Requisito della Destinazione Cinematografica;



DESTINAZIONE TV o WEB

- Va realizzato un contratto di Associazione Produttiva, oppure Preacquisto, Acquisto, Licenza o con TV Nazionale, o con Fornitore Servizi Media (SVOD) che faccia 5 Milioni di Euro di fatturato in Italia;
- Non è prevista una quota minima di partecipazione da parte del fornitore nel contratto stipulato;

CORTOMETRAGGI

CORTOMETRAGGI - CAPO VI

- NUOVO -

«ARTICOLO 28 - ALIQUOTE APPLICATE»

COMMA 1) del nuovo decreto, pagina 41

Il credito di imposta è concesso nella misura **del 40 per cento del costo eleggibile di produzione**, nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 5 (limiti per opera e per impresa).

CORTOMETRAGGI - CAPO VI

- NUOVO -

«ARTICOLO 27 - REQUISITI PER LA RICHIESTA»

COMMA 1) del nuovo decreto, pagina 39 e 40

Sono ammessi ai benefici previsti dal presente Capo i **cortometraggi cinematografici, televisive e web** in associazione produttiva, in preacquisto, acquisto e in licenza di prodotto, con costo massimo eleggibile **non superiore a euro 200.000** e per i quali il richiedente:

- a. è in grado di comprovare, con idonea documentazione indicata dalla DGCA, **la copertura finanziaria con risorse di origine privata di almeno il 30 per cento del costo di produzione dell'opera**; non rileva, a tal fine, il credito d'imposta richiesto;
- b. **ha sottoscritto** per la diffusione al pubblico italiano dell'opera per cui è richiesto il beneficio, **alternativamente**:
 1. **un accordo vincolante con una primaria società di distribuzione cinematografica**, come definita all'art. 1, comma 3, lett. j), ovvero con società di distribuzione cinematografica specializzate nella distribuzione di cortometraggi, aventi adeguati requisiti in termini di solidità economica e finanziaria e in termini di capacità operativa, individuate con decreto del Direttore Generale cinema e audiovisivo. **Tale accordo è coerente con le disposizioni previste nel decreto attuativo dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016 (vedi slide pagina 53);**
 2. **un accordo con un'emittente televisiva di ambito nazionale**;
 3. **un accordo relativo ai diritti SVOD**, a condizioni di mercato, **con un fornitore di servizi di media audiovisivi** a richiesta soggetto alla giurisdizione italiana ovvero che abbia la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operante in altro Stato membro, e avente **un fatturato pari almeno a euro 5.000.000** in Italia (come indicato nella delibera AGCOM 424/2022).

COMMA 2 del nuovo decreto, pagina 40

A pena di inammissibilità, gli accordi di cui al precedente comma, lettera b), punti 2) e 3), **prevedono che il fornitore di servizi di media audiovisivi:**

- a. **in caso di opera di animazione tv o web in associazione produttiva**, partecipi all'opera con **una quota pari ad almeno il 20 per cento del costo complessivo** dell'opera, come risultante dagli accordi fra il produttore e il fornitore di servizi di media audiovisivi;
- b. **in caso di opera di animazione tv o web in preacquisto**, acquisto e licenza o **in caso di documentario cinematografico**, riconosca un corrispettivo **pari ad almeno il 20 per cento** del costo complessivo dell'opera, come risultante dagli accordi fra il produttore e il fornitore di servizi di media audiovisivi.

CORTOMETRAGGI - CAPO VI

- NUOVO -

«ARTICOLO 27 - REQUISITI PER LA RICHIESTA»

COMMA 3) del nuovo decreto, pagina 39

Sono, altresì, ammissibili i cortometraggi destinatari di almeno uno dei seguenti contributi:

- a. **un contributo selettivo alla produzione** di cui agli artt. 26 e 27 della legge n. 220 del 2016, a valere sui bandi pubblicati **dopo il 1° gennaio 2024**;
- b. **un contributo** da parte di organismi sovranazionali nell'ambito di programmi gestiti dal Consiglio d'Europa e **dall'Unione Europea**.

Per tali opere, gli accordi di cui al comma 1, lettera b), punti b) o c) (**ma il punto c) nel decreto non esiste!**), del presente articolo devono essere trasmessi alla DGCA, a pena di inammissibilità, entro la data di presentazione della richiesta definitiva e non trovano applicazione il comma 1, lettera a) e il comma 2 del presente articolo.

COMMA 4) del nuovo decreto, pagina 41

Per le opere di cui al presente Capo al momento della presentazione della richiesta definitiva deve essere comprovata, a pena di revoca o decadenza:

- a. una circuitazione cinematografica coerente con le disposizioni previste nel **decreto attuativo dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016, o, in alternativa**, per le opere con **costo inferiore a euro 200.000, la partecipazione a festival di rilevanza internazionale individuati in apposito decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo, oltre alla sottoscrizione di un contratto con un fornitore di servizi di media audiovisivi** aventi le caratteristiche minime contenute nel medesimo decreto direttoriale di cui al presente periodo;
- b. **una diffusione al pubblico mediante un'emittente televisiva di ambito nazionale o mediante un fornitore di servizio di media audiovisivi** a richiesta soggetto alla giurisdizione italiana ovvero che abbia la responsabilità editoriale di offerte rivolte


COMMA 5) del nuovo decreto, pagina 41

Il beneficio è riconosciuto al produttore indipendente originario a condizione che lo stesso partecipi alla copertura del costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto.

CORTOMETRAGGI CINEMA, TV e WEB - ARTICOLO 20 - SCHEMA RIASSUNTIVO ACCESSO AL TAX CREDIT

ALIQUOTA TAX CREDIT AL 40%

CASO 1



CORTOMETRAGGI CINEMA


- Durata complessiva entro i 20 minuti;
- Copertura 30% del costo di produzione di origine privata;
- Accordo vincolante con una primaria società di distribuzione;
- Oppure accordo vincolante con società distribuzione aventi parametri di solidità economica da individuare con Decreto attuativo;
- Il produttore indipendente contribuisce al costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto;
- Se co-prodotto con **Paese DAC**, fino al **70%** di copertura di budget fonte pubblica, indipendentemente dal budget. **Altrimenti max 70% fino a 200.000 Euro.**



DESTINAZIONE CINEMATOGRAFICA

- una circuitazione cinematografica coerente con le disposizioni previste nel decreto attuativo dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016 ([vedi slide pagina 53](#)). **Ovvero ciò che richiede la destinazione cinematografica? 15 proiezioni in 3 mesi?**
- in alternativa, per le opere con costo inferiore a euro 200.000, la partecipazione a festival di rilevanza internazionale individuati in apposito decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo, oltre alla sottoscrizione di un contratto con un fornitore di servizi di media audiovisivi aventi le caratteristiche minime contenute nel medesimo decreto direttoriale di cui al presente periodo;

CASO 2



CORTOMETRAGGI TV

- Durata complessiva superiore a 20 minuti, seriali e non;
- Copertura 30% del costo di produzione di origine privata;
- Un accordo con un'emittente televisiva di ambito nazionale;
- Il produttore indipendente contribuisce al costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto;
- Se co-prodotto con **Paese DAC**, fino al **70%** di copertura di budget fonte pubblica, indipendentemente dal budget. **Altrimenti max 70% fino a 200.000 Euro.**



ASSOCIAZIONE PRODUTTIVA CON FORNITORE

- il fornitore partecipa almeno il **20%** del costo complessivo dell'opera;
- resta titolare di alcuni diritti per un periodo di tempo specifico;
- mantiene diversi diritti dell'opera (vedi decreto);




PRE-ACQUISTO - ACQUISTO - LICENZA CON FORNITORE

- il fornitore riconosce almeno il **20%** del costo complessivo dell'opera;
- resta titolare di alcuni diritti per un periodo di tempo specifico;
- mantiene diversi diritti dell'opera (vedi decreto);

CORTOMETRAGGI CINEMA, TV e WEB - ARTICOLO 20 - SCHEMA RIASSUNTIVO ACCESSO AL TAX CREDIT

ALIQUOTA TAX CREDIT AL 40%

CASO 3



CORTOMETRAGGI WEB

- Durata complessiva superiore a 20 minuti, seriali e non;
- Copertura 30% del costo di produzione di origine privata;
- Accordo relativo ai diritti SVOD con fornitore media che abbia fattura di almeno 5.000.000 Euro in Italia.;
- Il produttore indipendente contribuisce al costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto;
- Se co-prodotto con Paese DAC, fino al 70% di copertura di budget fonte pubblica, indipendentemente dal budget. **Altrimenti max 70% fino a 200.000 Euro.**



ASSOCIAZIONE PRODUTTIVA CON FORNITORE


- il fornitore partecipa almeno il **20%** del costo complessivo dell'opera;
- resta titolare di alcuni diritti per un periodo di tempo specifico;
- mantiene diversi diritti dell'opera (vedi decreto);



PRE-ACQUISTO - ACQUISTO - LICENZA CON FORNITORE

- il fornitore riconosce almeno il **20%** del costo complessivo dell'opera;
- resta titolare di alcuni diritti per un periodo di tempo specifico;
- mantiene diversi diritti dell'opera (vedi decreto);

CASO 4



CORTOMETRAGGI CON SELETTIVO

- Durata complessiva superiore a 20 minuti, seriali e non;
- **Ricevo un contributo selettivo** dopo 1 Gennaio 2024;
- Oppure ricevo contributo da parte di un Fondo Europeo;
- **Non** viene richiesta la copertura del 30% del costo di produzione di origine privata;
- Il produttore indipendente contribuisce al costo complessivo dell'opera in misura almeno pari all'importo del credito di imposta riconosciuto;
- Il contratto di distribuzione tv o web (**escluso forse cinema perché c'è un refuso nel Decreto**), va presentato entro la data di richiesta DEFINITIVA di Tax credit;
- Se co-prodotto con Paese DAC, fino al **100%** di copertura di budget fonte pubblica, indipendentemente dal budget. **Altrimenti max 80% fino a 200.000 Euro.**



DESTINAZIONE CINEMA (STESSI REQUISITI SENZA IL SELETTIVO)

- una circuitazione cinematografica coerente con le disposizioni previste nel decreto attuativo dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016 ([vedi slide pagina 53](#)). **Ovvero ciò che richiede la destinazione cinematografica? 15 proiezioni in 3 mesi?**
- in alternativa, per le opere con costo inferiore a euro 200.000, la partecipazione a festival di rilevanza internazionale individuati in apposito decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo, oltre alla sottoscrizione di un contratto con un fornitore di servizi di media audiovisivi aventi le caratteristiche minime contenute nel medesimo decreto direttoriale di cui al presente periodo;



DESTINAZIONE TV o WEB

- Va realizzato un contratto di Associazione Produttiva, oppure Preacquisto, Acquisto, Licenza o con TV Nazionale, o con Fornitore Servizi Media (SVOD) che faccia 5 Milioni di Euro di fatturato in Italia;
- Non è prevista una quota minima di partecipazione da parte del fornitore nel contratto stipulato;

CORTOMETRAGGI - CAPO VI

- NUOVO -

«ARTICOLO 29 - RICHIESTA PREVENTIVA e DEFINITIVA»

COMMA 3) del nuovo decreto, pagina 41

A pena di decadenza, la richiesta definitiva del credito di imposta di cui al presente Capo deve essere presentata secondo le prescrizioni di cui all'articolo 15 in caso di cortometraggio con diffusione cinematografica, ovvero di cui all'articolo 19 in caso di cortometraggio con diffusione mediante un fornitore di servizi di media audiovisivo.

Ovvero:


ARTICOLO 15, COMMA 1) letta c) del nuovo decreto, pagina 24 (CINEMA)

- nel caso in cui sia stata presentata la richiesta preventiva, **entro ventiquattro mesi** dalla data di presentazione di detta richiesta;

ARTICOLO 19 COMMA 1, lettera c del nuovo decreto, pagina 29 (TV e WEB)

- nel caso in cui sia stata presentata la richiesta preventiva, **entro diciotto mesi** dalla data di presentazione della copia campione;

CONCLUSIONE



 info@obiettivocinema.com

 3397303587

 @carusoemanuele

Realizzato da Emanuele Caruso per Obiettivo Cinema s.r.l.
info@obiettivocinema.com
www.obiettivocinema.com

© Agosto 2024